

Publicato il 01/06/2018

**N. 00191/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00266/2017 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 266 del 2017, proposto da

Donia Zad Jad, rappresentata e difesa dall'avvocato Mara Uggè, con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Bolzano, corso Italia 23;

contro

Ministero dell'Interno - Questura di Bolzano, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Trento, largo Porta Nuova, 9;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

del provvedimento n. 59/A/12/2017/IMM dd. 27.7.17 emesso dalla Questura di Bolzano, notificato alla ricorrente in data 1.8.17.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Bolzano;

Vista l'istanza dd. 29.5.2018 con la quale la ricorrente chiede il rinvio dell'udienza di merito;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 maggio 2018 il Cons. Terenzio Del Gaudio e udito l'avv. M. Uggè per la ricorrente;

Considerato che dal deposito in formato digitale secondo le disposizioni che disciplinano il processo amministrativo telematico, la procura ad litem, originariamente cartolare, sottoscritta manualmente dalla ricorrente e autenticata dal difensore sia con sottoscrizione autografa che con firma digitale, è priva dell'asseverazione di conformità, ai sensi dell'art. 22 del C.A.D;

Ritenuto di aderire all'orientamento espresso dal Consiglio di Stato, Sez. IV, con sentenza n. 1541 del 4 aprile 2017, in punto di irregolarità degli atti redatti in violazione delle norme disciplinanti il P.A.T., sanabile mediante l'assegnazione di un termine perentorio per la regolarizzazione, ai sensi dell'art. 44, comma 2, cod. proc. amm., nelle forme di legge a pena di irricevibilità;

Considerato, inoltre, che la procura speciale, atto proveniente dalla parte personalmente e non dal difensore, può essere redatta in formato cartaceo, come consentito dall'art. 8, comma 2, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, rilevando soltanto, ai fini della regolarità, che, al momento del deposito, da effettuare in formato digitale, il difensore compia l'asseverazione dell'art. 22, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005;

Ritenuto pertanto di assegnare un termine, di carattere perentorio, per la regolarizzazione della procura ad litem secondo quanto sopra specificato;

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano assegna al difensore della ricorrente il termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, per provvedere, a pena di irricevibilità del ricorso, agli adempimenti richiesti secondo quanto meglio esposto in motivazione e rinvia la discussione del

merito del presente ricorso all'udienza pubblica del giorno 25 luglio 2018, ore 9,30.

Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Edith Engl, Presidente

Terenzio Del Gaudio, Consigliere, Estensore

Margit Falk Ebner, Consigliere

Lorenza Pantozzi Lerjefors, Consigliere

L'ESTENSORE
Terenzio Del Gaudio

IL PRESIDENTE
Edith Engl

IL SEGRETARIO